

CITTA' DI PADERNO DUGNANO

(Provincia di Milano)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO

SPAZIO COMUNALE "EX CARCATRÀ"

**Progetto "YOUHUB-LAB" - finanziato a valere sull'Avviso ANCI II
edizione - CUP E69G25000070005**

L'anno 2026 (duemilaventisei) addì xxx dicembre 2026;

TRA

L'Amministrazione Comunale, Via Grandi, 15 Paderno Dugnano.
(C.F. 02866100155, P.IVA 00739020964), con sede in Via A. Grandi, 15,
rappresentato da [●], nato/a a [●] il [●], nella sua qualità di [●],
domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, di seguito
"Comune" o "Amministrazione";

E

- [Denominazione], [forma giuridica], con sede legale in [●],
C.F./P.IVA [●], iscritto/a al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore al n. [●] [per le imprese sociali: iscritta nella
sezione speciale del Registro delle imprese di ●],
rappresentato/a da [●], nato/a a [●] il [●], in qualità di legale
rappresentante, di seguito "Soggetto Gestore";

- [In caso di ATS: ... in qualità di capofila mandatario
dell'Associazione Temporanea di Scopo costituita con atto del

- tra •, di seguito "Soggetto Gestore"]

PREMESSO CHE:

- il Comune di Paderno Dugnano è proprietario dell'immobile denominato "Ex Carcatrà", sito in Piazza Alex Langer;
- con deliberazione di C.C. n. 31 del 13/06/2022, modificata con deliberazione di C.C. n. 7 del 01/02/2024, il Comune ha approvato il "Regolamento della Partecipazione", che all'art. 43 disciplina l'uso in convenzione di spazi comunali per attività sociali, aggregative e ricreative e all'art. 25, comma 1, lett. c) prevede la convenzione quale esito di negoziazione;
- la riqualificazione dell'immobile "Ex Carcatrà" è inserita nel progetto "COME-IN - Spazi e servizi di inclusione per le comunità metropolitane" di Città Metropolitana di Milano, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2), identificato dal CUP E62F22000000001;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 10/07/2025 l'Amministrazione ha approvato la candidatura del progetto "YOUHUB-LAB" all'"Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all'assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi - II Edizione" di ANCI, risultando assegnataria del

cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo per le Politiche

Giovanili 2023; la relativa Convenzione con ANCI è stata

sottoscritta in data 18.11.2025 Prot. 75546 e il termine delle

attività progettuali è fissato al 28 febbraio 2027 Prot. ANCI n.

98/ALC/SG/as-26 del 25.09.2026; il progetto è identificato dal

CUP E69G25000070005;

- con Determinazione Dirigenziale n. [●] del [●] è stato approvato

l'Avviso pubblico per l'individuazione, mediante procedura

comparativa, del soggetto gestore dello spazio Ex Carcatrà (di

seguito "Avviso"), pubblicato in data [●] unitamente ai relativi

allegati;

- con Determinazione Dirigenziale n. [●] del [●] è stata approvata

la graduatoria che individua [●] quale soggetto selezionato [●];

- il Soggetto Gestore risulta costituito in [forma giuridica] con

atto del [●] e, con riferimento al Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS), risulta iscritto al n. [●] oppure ha

presentato domanda di iscrizione in data [●] secondo quanto

previsto dall'art. 5.5 dell'Avviso pubblico;

- il Soggetto Gestore ha prodotto la documentazione richiesta

dall'Art. 12 dell'Avviso e l'Amministrazione ha verificato

sussistenza delle condizioni necessarie alla sottoscrizione della

Convenzione, ai sensi dell'art. 5.5 dell'Avviso;

- la Proposta progettuale (Allegato 1.A all'Avviso) e il Piano economico-finanziario (Allegato 1.B all'Avviso) presentati dal Soggetto Gestore, le Linee guida per la rendicontazione (Allegato 1.E all'Avviso) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

- le Parti intendono disciplinare con la presente Convenzione i reciproci rapporti, gli obblighi e le responsabilità connessi all'uso e alla gestione dello spazio e alla realizzazione delle attività previste dal progetto "YOUHUB-LAB".

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'oggetto della Convenzione è la gestione dell'immobile comunale denominato "ex Carcatrà", sito in Piazza Alex Langer, comprensivo degli arredi e delle attrezzature presenti, come da inventario allegato.

L'uso dell'immobile è concesso esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dalla proposta progettuale approvata dall'Amministrazione, promosse e gestite dal Soggetto Gestore a prevalente composizione giovanile, aperte all'intera cittadinanza e finalizzate a favorire la partecipazione, il protagonismo giovanile,

l'aggregazione e la socialità, nonché la valorizzazione e la rivitalizzazione dello spazio pubblico.

A tal fine, il Soggetto Gestore garantisce l'apertura e la fruibilità dello spazio per un minimo di dieci ore settimanali, secondo le modalità definite nella proposta progettuale, assicurando condizioni di accessibilità coerenti con le finalità del progetto e compatibili con la natura pubblica del bene e con le esigenze di fruizione collettiva dello stesso.

L'uso non ha carattere esclusivo: l'Amministrazione può utilizzare lo spazio per attività istituzionali di interesse pubblico, secondo quanto previsto all'art. 10, punto 3.

Il Soggetto Gestore assume la responsabilità della gestione e dell'utilizzo dello spazio, per tutta la durata della Convenzione, secondo le modalità e gli obblighi definiti negli articoli successivi.

L'uso dell'immobile è concesso a titolo gratuito e non determina l'insorgere di alcun diritto reale o di altra posizione giuridica diversa da quella derivante dalla presente Convenzione.

Art. 2 - La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Paderno Dugnano e il Soggetto Gestore per l'uso e la gestione dell'immobile comunale denominato «ex Carcatrà», sito nel parco di via Varese (piazza Alex Langer), a Baraggiolo, nell'ambito del progetto «YOUHUB-LAB».

L'uso dello spazio, attraverso la realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale presentata dal Soggetto Gestore e approvata dall'Amministrazione, è finalizzato ad attivare l'ex Carcatrà quale luogo pubblico aperto alla cittadinanza, a vocazione culturale, sociale e aggregativa, quale prima fase di un più ampio processo di attivazione e valorizzazione del parco di via Varese (piazza Alex Langer).

In tale prospettiva, anche successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, l'Amministrazione potrà promuovere ulteriori forme di collaborazione con il Soggetto Gestore, con la cittadinanza e con altri soggetti interessati alla cura e alla valorizzazione dell'area verde, anche attraverso lo strumento del Patto di Collaborazione previsto dal Titolo VI del Regolamento della Partecipazione del Comune di Paderno Dugnano.

Art. 3 - La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha termine il 31 dicembre 2028.

Alla scadenza, le Parti potranno valutare la prosecuzione del rapporto, anche attraverso la definizione di un diverso strumento giuridico, sulla base degli esiti delle attività realizzate, delle esigenze dell'Amministrazione e degli indirizzi relativi alla futura gestione dello spazio.

L'eventuale prosecuzione del rapporto non costituisce diritto del

Soggetto Gestore e dovrà essere formalizzata mediante apposito atto.

Art. 4 - Per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione, il Comune riconosce al Soggetto Gestore un contributo complessivo massimo di € 40.000,00, articolato in due fasi:

- **Fase 1:** € 20.000,00 a valere sul finanziamento ANCI (Fondo per le Politiche Giovanili 2023), destinati alle spese sostenute dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione al 28 febbraio 2027;
- **Fase 2:** € 20.000,00 a valere su risorse comunali, pari a € 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, destinati alle spese sostenute dal 1° marzo 2027 al 31 dicembre 2028.

Il contributo è destinato esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute, quietanzate e documentate per la realizzazione delle attività previste dalla proposta progettuale, rendicontate a costi reali e riconducibili alle macro-voci del Piano economico-finanziario approvato: personale dipendente; personale esterno; acquisto di beni di consumo e durevoli; prestazione di servizi; viaggi, vitto e alloggio; promozione e comunicazione.

Il Soggetto Gestore può reperire risorse aggiuntive al contributo, da destinare alle attività realizzate nello spazio. Tali entrate non comportano riduzione del contributo, fermo restando che uno stesso costo non può essere rendicontato a valere sia sul contributo

comunale sia su altri finanziamenti pubblici o privati. Il corretto inquadramento fiscale delle entrate resta in capo al Soggetto Gestore.

Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Per la Fase 1 si applicano i massimali di spesa previsti dalle Linee guida per la rendicontazione (acquisto di beni: € 10.000 complessivi e consulenze legali e fiscali: € 10.000 complessivi). Non sono ammissibili spese per interventi di ristrutturazione o riqualificazione dell'immobile. Le variazioni compensative tra voci di spesa sono ammesse nei limiti e con le modalità previsti dalle Linee guida.

~~I beni durevoli acquistati con il contributo previsto dalla presente Convenzione restano nella disponibilità dello spazio per tutta la durata della stessa; al termine della Convenzione tutti i beni durevoli acquistati con il contributo previsto, rimangono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.~~

Il contributo è erogato in tranches. L'erogazione di ciascuna tranche successiva alla prima è subordinata all'approvazione della rendicontazione relativa al periodo precedente, secondo il seguente calendario:

Tranche	Importo	Erogazione	Spese rendicontate	Rendiconto entro
---------	---------	------------	-----------------------	---------------------

1.1	€ 10.000,00	entro 15 giorni dalla	dalla	entro	il
		sottoscrizione della	sottoscrizione	31.01.2027	
		presente			
		Convenzione			
1.2	€ 10.000,00	entro 15 giorni	dalla	22.03.2027	
		dall'approvazione	sottoscrizione al		
		del rendiconto 1.1	28.02.2027		
			(rendiconto		
			complessivo Fase		
			1)		
2.1	€ 5.000,00	entro 15 giorni	01.03.2027	-	30.07.2027
		dall'approvazione	30.06.2027		
		del rendiconto Fase			
		1			
2.2	€ 5.000,00	entro 15 giorni	01.07.2027	-	31.01.2028
		dall'approvazione	31.12.2027		
		del rendiconto 2.1			
2.3	€ 5.000,00	entro 15 giorni	01.01.2028	-	31.07.2028
		dall'approvazione	30.06.2028		
		del rendiconto 2.2			

2.4	€ 5.000,00	entro 15 giorni	01.07.2028 - 31.01.2029
		dall'approvazione	31.12.2028
		del rendiconto 2.3	(rendiconto
			finale)

Ciascun rendiconto è predisposto utilizzando i format forniti dall'Amministrazione e secondo le Linee guida per la rendicontazione.

Le somme erogate e non giustificate da spese ammissibili nel rendiconto conclusivo di ciascuna fase sono restituite all'Amministrazione secondo le modalità dalla stessa indicate.

Su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto devono essere riportati il nome del progetto "YOUHUB-LAB" e il CUP E69G25000070005.

Il Soggetto Gestore conserva, in originale o in copia conforme digitale, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto finale, e la rende disponibile, su richiesta, all'Amministrazione, ad ANCI e al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, anche ai fini di verifiche e controlli in loco.

Art. 5 – Il Soggetto Gestore, in quanto beneficiario di finanziamenti pubblici, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 13

agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
 come previsto dall'art. 14 dell'Avviso e dalle Indicazioni operative
 ANCI per la rendicontazione. In particolare, si obbliga a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, i cui estremi
 e le generalità delle persone delegate ad operarvi sono stati
 comunicati al Comune prima della sottoscrizione (IBAN [●]);
- comunicare al Comune, tramite PEC ed entro 7 giorni, ogni
 variazione relativa al conto o ai soggetti delegati;
- utilizzare, per tutti i pagamenti relativi alla presente Convenzione,
 strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
- riportare nella causale di ciascun pagamento il CUP di cui all'art. 4.5;
- inserire nei contratti con eventuali soggetti terzi coinvolti
 nell'attuazione del progetto un'apposita clausola di assunzione degli
 obblighi di tracciabilità.

Il mancato utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili costituisce
 causa di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 16. Il
 Soggetto Gestore si impegna inoltre a fornire al Comune le
 informazioni e la documentazione necessarie per consentire la
 corretta gestione e rendicontazione delle risorse.

Art. 6 - Il Soggetto Gestore realizza presso lo spazio ex Carcatrà le
 attività previste dalla proposta progettuale presentata in sede di
 partecipazione all'Avviso e approvata dall'Amministrazione, afferenti

agli ambiti indicati all'art. 7 dell'Avviso: socialità e aggregazione libera; cultura, arte e creatività; benessere e sport. Le attività e iniziative volte a valorizzare il Parco Langer si svolgono nel rispetto della disciplina comunale vigente e, ove previsto, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

Le attività di socialità e aggregazione libera sono ad accesso gratuito.

Per specifiche attività strutturate (es. laboratori, corsi) il Soggetto Gestore può prevedere contributi di partecipazione di importo contenuto e coerente con il principio di accessibilità economica.

~~Sono vietati: lo svolgimento di attività d'impresa a scopo di lucro o di vendita al dettaglio continuativa; la locazione o concessione a terzi a fini di lucro; la somministrazione non autorizzata di bevande alcoliche; l'organizzazione di iniziative di propaganda politica ed elettorale; ogni altra attività che alteri la funzione dello spazio, ne comprometta la sicurezza o ne ostacoli l'utilizzo previsto.~~

Eventuali modifiche sostanziali alla programmazione o alle attività previste nella proposta progettuale, nonché gli adattamenti resi necessari dall'emersione di nuovi bisogni del territorio o dall'evoluzione del progetto, dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione comunale e potranno essere introdotti, previo assenso dell'Amministrazione, purché coerenti con le finalità dell'Avviso e della presente Convenzione. Le variazioni del Piano economico-finanziario sono disciplinate dalle Linee guida per

la rendicontazione.

Ai fini del coordinamento delle attività previste dalla presente Convenzione, l'Amministrazione individua un proprio referente operativo, comunicato al Soggetto Gestore in fase di avvio del progetto, quale punto di raccordo per la gestione delle comunicazioni tra le Parti, il coordinamento delle attività e il monitoraggio dell'attuazione del progetto.

Art. 7 - A decorrere dalla consegna dell'immobile, il Soggetto Gestore assume gli obblighi di custodia e di corretta gestione dello spazio, impegnandosi a:

- utilizzare l'immobile e le dotazioni presenti con la diligenza richiesta dalla natura dei beni e segnalare tempestivamente al Comune eventuali guasti, danneggiamenti o situazioni che possano compromettere la sicurezza o la funzionalità dello spazio;
 - assicurare la pulizia, il decoro e la funzionalità degli spazi concessi e delle relative pertinenze, sia durante lo svolgimento delle attività sia nei periodi di inattività;
 - rispondere di eventuali danni arrecati all'immobile, alle attrezzature o a terzi derivanti dall'utilizzo degli spazi e mantenere l'immobile in condizioni tali da garantirne la riconsegna al termine del rapporto nello stato di consistenza originario, fatto salvo il normale deperimento d'uso.
-

Il Soggetto Gestore non può eseguire interventi, modifiche o trasformazioni dell'immobile, né introdurre arredi, attrezzature o dotazioni ulteriori rispetto a quelli presenti, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, da richiedere all'indirizzo ufficioscuela@comune.paderno-dugnano.mi.it. L'autorizzazione non comporta oneri per l'Amministrazione ulteriori rispetto al contributo di cui all'art. 4.

Art. 8 - Ai fini della presente Convenzione, il Soggetto Gestore elegge domicilio presso la propria sede legale o presso altro recapito formalmente comunicato all'Amministrazione.

~~Tutte le comunicazioni relative alla gestione dello spazio e ai rapporti disciplinati dalla presente Convenzione sono effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [●] indicato dal Soggetto Gestore. Le contestazioni di cui agli artt. 14 e 16 sono effettuate esclusivamente via PEC. Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti.~~

L'assegnazione in uso dello spazio ex Carcatrà non comporta l'attribuzione di una sede legale o di una sede associativa al Soggetto Gestore, né determina il trasferimento della sede o del domicilio del medesimo presso lo spazio assegnato.

Art. 9 - Il Comune si impegna a:

- ~~garantire la disponibilità dell'immobile per tutta la durata della Convenzione, secondo le condizioni stabilite nel presente atto;~~

- mettere a disposizione del Soggetto Gestore gli arredi e le attrezzature presenti nell'immobile e indicati nel verbale di consegna e nell'inventario allegato;
- farsi carico delle spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono/connessione internet), nonché degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
- garantire il supporto e il raccordo con gli uffici comunali competenti per gli aspetti amministrativi connessi alla gestione dello spazio;
- erogare il contributo economico di cui all'art. 4, secondo le modalità ivi previste e le Linee guida per la rendicontazione;
- ~~promuovere, ove ritenuto opportuno, forme di collaborazione con il Soggetto Gestore e con altri soggetti del territorio interessati alla valorizzazione dell'area di Piazza Alex Langer e del relativo spazio pubblico;~~
- garantire, per l'intera durata della Convenzione, l'accompagnamento a cura di Youth Paderno Dugnano, quale soggetto facilitatore, con funzioni di supporto metodologico, capacity building e facilitazione delle reti territoriali, senza esercizio di funzioni di direzione o controllo sul Soggetto Gestore;
- fornire al Soggetto Gestore, in sede di sottoscrizione, i format di rendicontazione, le linee guida di comunicazione e le indicazioni per l'utilizzo dei loghi istituzionali.

Art. 10 - Il Soggetto Gestore si impegna a:

- utilizzare lo spazio esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione e realizzare le attività previste dalla proposta progettuale approvata dall'Amministrazione;
- segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali criticità che possano compromettere la realizzazione delle attività o il rispetto degli impegni assunti all'indirizzo ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it;
- garantire il coordinamento con l'Amministrazione comunale in caso di utilizzo dello spazio da parte dell'Ente per attività istituzionali di interesse pubblico, compatibili con le attività del Soggetto Gestore e oggetto di preventiva programmazione operativa;
- mantenere per tutta la durata della Convenzione i requisiti di cui all'art. 5.5 dell'Avviso, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo in merito al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS;
- qualora la Convenzione sia sottoscritta nelle more del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, provvedere all'iscrizione entro i termini previsti dall'art. 5.5 dell'Avviso, trasmettendo tempestivamente all'Amministrazione la relativa documentazione e comunicando eventuali richieste di integrazione, sospensioni del procedimento, provvedimenti di rigetto o altre circostanze che possano incidere sul perfezionamento dell'iscrizione;
- garantire la corretta gestione delle risorse economiche assegnate e

provvedere alla relativa rendicontazione secondo quanto previsto dall'art. 4 e dalle Linee guida per la rendicontazione;

- garantire la custodia, la cura ordinaria e la pulizia dello spazio, delle attrezzature e delle dotazioni presenti, secondo quanto previsto dall'art. 7;
 - ~~garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, autorizzazioni e responsabilità di cui all'art. 13;~~
 - garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità del progetto di cui all'art. 11;
 - garantire la corretta gestione delle comunicazioni relative alla presente Convenzione e mantenere aggiornati i propri recapiti nei confronti dell'Amministrazione;
 - ~~fornire all'Amministrazione dati e informazioni utili al monitoraggio, alla disseminazione e alla valutazione del progetto, anche ai fini degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione dell'Amministrazione nei confronti di ANCI;~~
 - garantire il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - ~~comunicare all'Amministrazione l'eventuale ottenimento di ulteriori finanziamenti pubblici o privati riferiti alle attività oggetto della presente Convenzione;~~
-

- consentire all'Amministrazione, ad ANCI e al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale l'accesso ai luoghi e alla documentazione, anche ai fini di verifiche e controlli in loco.

Art. 11 - Il Soggetto Gestore si impegna a garantire adeguata visibilità alle attività realizzate nell'ambito del progetto «YOUHUB-LAB» e al relativo finanziamento pubblico, nel rispetto delle linee guida di comunicazione e delle indicazioni per l'utilizzo dei loghi fornite dall'Amministrazione in sede di sottoscrizione.

Fino al 28 febbraio 2027, tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione relativi al progetto riportano i loghi del Comune, di ANCI e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e sono sottoposti, per il tramite dell'Amministrazione, all'autorizzazione preventiva di ANCI; in assenza di tale autorizzazione le relative spese non sono ammissibili. Dal 1° marzo 2027 e fino al termine della Convenzione sono utilizzati i loghi indicati dall'Amministrazione.

Le attività di comunicazione e promozione del progetto dovranno essere coerenti con l'identità visiva condivisa del progetto e con le finalità della presente Convenzione. Le relative spese sono ammissibili nella macro-voce "promozione e comunicazione".

Il Soggetto Gestore si impegna inoltre a fornire all'Amministrazione le informazioni e i materiali necessari a documentare e promuovere le

attività realizzate, nonché a collaborare alla raccolta di dati utili alla comunicazione e alla valutazione dei risultati del progetto.

Art. 12 - Il Soggetto Gestore si impegna a collaborare con l'Amministrazione comunale nelle attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del progetto e dei risultati conseguiti, anche ai fini degli adempimenti dell'Amministrazione nei confronti di ANCI.

In fase di avvio del progetto l'Amministrazione comunale definirà, in raccordo con il Soggetto Gestore, le modalità e gli strumenti di coordinamento, di programmazione delle attività e di monitoraggio, comprensivi degli indicatori e delle informazioni da raccogliere ai fini della valutazione dell'attuazione del progetto, con riferimento alle iniziative realizzate, ai partecipanti coinvolti, ai risultati conseguiti e alle eventuali criticità emerse.

Il Soggetto Gestore si impegna inoltre a segnalare tempestivamente eventuali situazioni che possano compromettere la corretta realizzazione delle attività o il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Art. 13 - Il Soggetto Gestore assume la responsabilità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione e si impegna a garantire, per tutta la durata della stessa, il rispetto della normativa vigente e

l'adozione di tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza,
 provvedendo in particolare a:

- rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), adottando tutte le misure necessarie a tutela dell'incolumità delle persone coinvolte nelle attività;
- predisporre, ove richiesto in relazione alle attività svolte, la documentazione relativa alla gestione della sicurezza e delle emergenze (incluse misure organizzative per l'evacuazione e la gestione delle situazioni di rischio);
- ottenere a propria cura e spese tutti i titoli autorizzativi e abilitativi eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività previste;
- rispettare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di pubblico spettacolo, ove applicabile;
- non installare o attivare apparecchiature incompatibili con la destinazione d'uso degli spazi o vietate dalla normativa vigente.

Il Soggetto Gestore assume inoltre la responsabilità per i danni eventualmente arrecati a persone o cose in conseguenza dell'utilizzo dello spazio e dello svolgimento delle attività di propria competenza e si impegna a stipulare e mantenere per tutta la durata della Convenzione idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile

verso Terzi (RCT) e, ove siano presenti lavoratori, verso Prestatori d'opera (RCO), con massimale non inferiore a € [●] per sinistro, a copertura dei rischi derivanti dalla gestione e dall'utilizzo dello spazio (polizza n. [●], compagnia [●]).

Art. 14 - Il mancato o inesatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dall'Avviso costituisce inadempimento e comporta, previa contestazione scritta via PEC da parte dell'Amministrazione e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere o presentare controdeduzioni, l'adozione dei provvedimenti conseguenti, in relazione alla gravità dell'inadempimento e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione, ivi compresa la sospensione dell'erogazione delle tranches del contributo fino alla regolarizzazione.

In caso di gravi o reiterati inadempimenti, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione della Convenzione secondo le modalità previste dall'art. 16.

Art. 15 - Eventuali modifiche sostanziali alla presente Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto.

In presenza di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o di circostanze che rendano temporaneamente impossibile lo svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare la sospensione temporanea delle attività o l'adozione di modalità alternative di realizzazione del progetto. La sospensione non

comporta proroga del termine di cui all'art. 3 né dei termini di ammissibilità delle spese della Fase 1 di cui all'art. 4.1.

Art. 16 - La presente Convenzione può essere risolta in caso di grave inadempimento e, in particolare, qualora il Soggetto Gestore:

- a) ~~perda i requisiti di cui all'art. 5.5 dell'Avviso o risulti aver reso dichiarazioni non veritiere;~~
- b) non perfezioni l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro i termini previsti dall'art. 5.5 dell'Avviso, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione comunale, oppure intervenga un provvedimento definitivo di rigetto della domanda di iscrizione;
- c) ~~utilizzi l'immobile in modo difforme rispetto alle finalità della presente Convenzione, ovvero violi in modo grave o reiterato gli obblighi di gestione, custodia e coordinamento per l'utilizzo istituzionale dello spazio;~~
- d) ~~non realizzi, o realizzi in modo gravemente difforme, le attività progettuali approvate, in assenza di adeguata motivazione o di preventiva condivisione con l'Amministrazione;~~
- e) non rispetti gli obblighi di rendicontazione e di corretto utilizzo delle risorse;
- f) ~~ponga in essere violazioni gravi della normativa in materia di sicurezza e agibilità degli spazi o di altre disposizioni di legge~~

applicabili;

g) non rispetti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 5;

h) compia ogni altro grave inadempimento tale da compromettere la realizzazione delle finalità pubbliche del progetto.

La risoluzione è preceduta da contestazione scritta via PEC con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere o presentare controdeduzioni. La risoluzione comporta la revoca del contributo, con restituzione delle somme erogate non giustificate da spese ammissibili regolarmente rendicontate e l'obbligo di riconsegna dell'immobile e delle dotazioni nei termini indicati dall'Amministrazione, nello stato in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso conforme alla destinazione.

Art. 17 - Le Parti, in qualità di autonomi e distinti titolari, si obbligano a garantire che il trattamento dati eventualmente derivante dal presente contratto sia svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy - D.Lgs. n. 196/2013 e succ. mod., nonché del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati ("Gdpr").

I dati personali eventualmente acquisiti e/o forniti per l'esecuzione del contratto saranno trattati ai sensi della suddetta normativa esclusivamente in quanto attività necessaria per l'adempimento degli

impegni contrattuali, nonché in ottemperanza degli obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) Gdpr. Potrebbero altresì essere trattati in relazione all'assolvimento di compiti di interesse pubblico o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e art. 9 lett. g) e f) del Regolamento UE 679/2016.

A tal riguardo le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di essere state già reciprocamente informate in forma estesa ai sensi dell'art. 13 Gdpr, rinviando espressamente alle rispettive informative sul trattamento dei dati, in qualunque momento reperibili tramite il proprio sito istituzionale o tramite una mail di richiesta indirizzata al Titolare.

Art. 18 - La presente Convenzione è stipulata in forma di scrittura privata ed è sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. L'imposta di bollo e le eventuali spese di registrazione, se dovute, sono a carico del Soggetto Gestore. La Convenzione è redatta in formato elettronico ed è conservata secondo le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.

~~**Art. 19** - Per ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione, che non possa essere risolta in via bonaria tra le Parti, è competente in via~~

esclusiva il Foro di Monza.

Art. 20 - Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si applicano l'Avviso, le disposizioni normative vigenti e il Regolamento della Partecipazione del Comune di Paderno Dugnano.

La presente Convenzione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il Comune e il Soggetto Gestore, né attribuisce al Soggetto Gestore poteri o funzioni proprie dell'Amministrazione.

Il Soggetto Gestore non potrà cedere a terzi la presente Convenzione né trasferire a terzi la gestione dello spazio, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Allegato:

- Inventario delle dotazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Paderno Dugnano, lì

Per il Comune di Paderno Dugnano – [nome e qualifica] – firmato digitalmente

Per il Soggetto Gestore – [nome e qualifica] – firmato digitalmente

Inventario delle dotazioni

– 5 tavoli pieghevoli su ruote MITTZON
– 2 cassettiere TROTTEEN con ruote
– 5 sedie TEODORES
– 3 mobili TROTTEEN con ante
– 6 mobili TROTTEEN con ante scorrevoli
– 1 mobile GALANT con ante scorrevoli
– 3 bacheche TROTTEEN
– 2 carrelli TROTTEEN
– 6 separatori acustici mobili MITTZON su ruote
– 2 lavagne/bacheche MITTZON
– 3 scaffali KALLAX 77x77
– 3 scaffali KALLAX 77x41
– 6 ante KALLAX rosa pallido
– 4 ante KALLAX effetto legno chiaro
– 4 ante KALLAX grigie
– 4 ante KALLAX turchese pallido
– 1 stand appendiabiti RIGGA
– 10 cestini FNISS
– 3 portarotoli BROGRUND
– 2 pattumiere a pedale SNÖRPA
– 3 contenitori HÅLLBAR da 35 litri
– 3 contenitori HÅLLBAR da 10 litri

